Sezione Regionale Toscana
Albo Nazionale Gestori Ambientali

Firenze, 16 maggio 2023

COMMERCIO RIFIUTI: FACCIAMO CHIAREZZA SULLE CATEGORIE 4ORD, 4BIS E REGISTRO METALLI

Giuseppe Russo
Ecocerved a supporto della Sezione Regionale Toscana

Contenuti della sessione

La definizione di commercio

La categoria 4 ordinaria dell’Albo Gestori

La categoria semplificata 4bis dell’Albo Gestori

Il Registro metalli

Titoli di disponibilità dei veicoli

LA DEFINIZIONE DI COMMERCIO

La definizione di commercio

- D.lgs 152/2006 art. 183 «**commerciante**»:

qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente, al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti.

- D.Lgs 114/98 art. 4 «**commercio all'ingrosso**»:

l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende *ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande.*

Commercio ambulante di rifiuti

Il commercio dei rifiuti implica l’obbligo dell’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, **tuttavia** l'art. 266, comma 1 n. 5, d.lgs. n. 152 del 2006 prevede che:

«le disposizioni di cui agli articoli 189, 190, 193 e 212 **non si applicano** alle attività di raccolta e trasporto di rifiuti effettuate dai soggetti abilitati **allo svolgimento delle attività medesime in forma ambulante**, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio»

Commercio ambulante di rifiuti

Condizioni necessarie per il commercio ambulante di rifiuti:

Corte di Cassazione Sentenza n. 5442 del 8 febbraio 2023

Corte di Cassazione Sentenza n. 42297 del 9 novembre 2022

- ✓ essere in possesso del titolo abilitativo previsto per il commercio ambulante dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114;
- ✓ che si tratti di rifiuti che formano oggetto del suo commercio ma non riconducibili, per le loro peculiarità, a categorie autonomamente disciplinate;
- ✓ in caso di trasporto di rifiuti effettuato da soggetti abilitati al commercio ambulante, **non operare mai un trasporto di rifiuti pericolosi** (per esempio apparecchiature elettriche e batterie di autoveicolo esauste, trattandosi di rifiuti pacificamente pericolosi).

Commercio di rifiuti

I soggetti che intendono effettuare il trasporto dei rifiuti derivanti dal commercio potranno iscriversi all'Albo Gestori nelle seguenti categorie:

- **4 ordinaria** raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi
- **4 bis** raccolta e trasporto di rifiuti costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi
- **Registro Metalli** raccolta e del trasporto di rifiuti costituiti da materiali metallici destinati a specifiche attività di recupero

Requisiti soggettivi comuni a tutte le categorie

Le imprese e gli enti sono iscritti all'Albo:

- nella persona del titolare, nel caso di impresa individuale;
- nella persona del legale rappresentante.

Per l'iscrizione all'Albo occorre che i soggetti:

a) siano cittadini italiani o cittadini di Stati membri della UE o cittadini di un altro Stato, a condizione che quest'ultimo riconosca analogo diritto ai cittadini italiani;

b) siano iscritti al Registro delle Imprese o al Repertorio Economico Amministrativo

c) non siano in stato di interdizione o inabilitazione ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

d) **non abbiano riportato condanna** passata in giudicato…., :

1) a pena detentiva per reati previsti dalle norme a tutela dell'ambiente, ivi incluse le norme a tutela della salute, le norme in materia edilizia e in materia urbanistica;

2) alla reclusione per un tempo superiore ad un anno per delitti non colposi.

Non si tiene conto della condanna qualora siano decorsi almeno dieci anni dalla data del passaggio in giudicato della relativa sentenza, oppure sia stata concessa la sospensione condizionale della pena e sia intervenuta l'estinzione del reato … oppure sia stata ottenuta la riabilitazione;

e) siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori (**DURC regolare**);

f) non sussistono nei loro confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (**NULLA OSTA ANTIMAFIA**)

g) non si trovino, in sede di prima iscrizione, in stato di liquidazione o siano, comunque, soggetti ad una procedura concorsuale …;

LA CATEGORIA 4 ORDINARIA DELL’ALBO GESTORI

La categoria 4 ordinaria

Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi, chi si iscrive:

Delibera n. 2 del 16/09/2015 come modificata dalla Delibera n. 3 del 15 ottobre 2015

Articolo 2

(iscrizioni nella categoria 4)

1. L'impresa autorizzata all'esercizio della professione di autotrasportatore per conto di terzi e munita di veicoli immatricolati ad uso di terzi che intende iscriversi nella categoria 4 può, compatibilmente con la struttura tecnica e gli eventuali vincoli autorizzativi dei veicoli, essere iscritta per trasportare, oltre ai rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi e ai rifiuti speciali non pericolosi dei quali l'impresa risulti essere nuovo produttore, anche:

a) I rifiuti speciali non pericolosi e i rifiuti speciali pericolosi di cui alla categoria 2-bis dei quali l'impresa risulti essere produttore iniziale;

Delibera n. 3 del 15 ottobre 2015

b) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente: "c) i rifiuti speciali non pericolosi dei quali l'impresa fa commercio o che richiede per trasporti funzionali all'impianto o agli impianti che costituiscono la sua attività economicamente prevalente. In tali casi nel provvedimento d'iscrizione o di variazione dell'iscrizione è riportata l'attività di commercio come comunicata al registro delle imprese o l'autorizzazione o l'iscrizione degli impianti.

2. L'impresa munita di veicoli immatricolati ad uso proprio o presi in locazione per uso proprio ai sensi dell'articolo 84, comma 4, lettera a) del Codice della Strada, che intende iscriversi nella categoria 4, fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, può essere iscritta per trasportare:

a) i rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi dei qual l'impresa fa commercio o che richiede per trasporti funzionali all'impianto o agli impianti che costituiscono la sua attività economicamente prevalente, in conformità con l'art. 31 della legge 6 giugno 1974, n. 298. In tali casi nel provvedimento d'iscrizione o di variazione dell'iscrizione è riportata l'attività di commercio come comunicata al registro delle imprese o l'autorizzazione o l'iscrizione degli impianti;

b) i rifiuti speciali non pericolosi di cui l'impresa risulti essere nuovo produttore;

c) i rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi di cui l'impresa risulti essere produttore iniziale di cui alla categoria 2-bis;

d) i RAEE di cui alla categoria 3-bis a condizione che l'impresa svolga anche l'attività di distributore di AEE o di installatore o di gestore di centro di assistenza tecnica di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, 8 marzo 2010, n. 65. In tali casi nel provvedimento d'iscrizione è riportata, accanto al codice del rifiuto, la seguente indicazione: "con le limitazioni al trasporto previste dal DM 65/2010"

Requisiti oggettivi 4 ordinaria

L’impresa che si iscrive nella categoria 4 per il commercio rifiuti deve:

- ✓ dimostrare di possedere una **dotazione minima** di veicoli e di personale
- ✓ nominare un **Responsabile Tecnico** in possesso dei requisiti previsti dalla normativa
- ✓ dimostrare il possesso di adeguata **capacità finanziaria**

Requisiti oggettivi 4 ordinaria

Dotazione minima di veicoli e di personale

Delibera n. 8 del 12 settembre 2017 Allegato E

DOTAZIONI MINIME DI VEICOLI E DI PERSONALE						
QUANTITÀ ANNUA TRASPORTATA	. **CLASSE F** < a 3.000 t/a	**CLASSE E** > o = a 3.000 e < a 6.000 t/a.	**CLASSE D** > o = a 6.000 e < a 15.000 t/a	**CLASSE C** > o = a 15.000 e < a 60.000 t/a	**CLASSE B** > o = a 60.000 e < a 200.000 t/a	**CLASSE A** > o = a 200.000 t/a
PORTATA UTILE COMPLESSIVA DEI VEICOLI (in tonnellate)	0,5	2	8	30	100	160
PERSONALE ADDETTO	1	1	1	3	9	16

I veicoli per cui si chiede l'iscrizione possono avere *uso proprio o uso di terzi*; possono inoltre essere *uso di terzi da locare senza conducente*.

Requisiti oggettivi 4 ordinaria

Nomina del Responsabile Tecnico in possesso dei requisiti previsti dalla normativa

Delibera n. 6 del 30 maggio 2017 – Allegato A

REQUISITI MINIMI RESPONSABILE TECNICO CATEGORIE 1, 4 e 5

	CLASSE F	CLASSE E	CLASSE D	CLASSE C	CLASSE B	CLASSE A
Rifiuti urbani e Rifiuti speciali non pericolosi	V	V	V + 2aa	V + 3 aa	V + 4 aa	V + 5 aa
Rifiuti speciali pericolosi	V	V + 2 aa	V + 3 aa	V + 4 aa	V + 5 aa	V + 6 aa

LEGENDA

V = Verifica di cui all'art. 13, comma 1, del DM 120/2014.

aa = Anni di esperienza maturata nello specifico settore del trasporto rifiuti urbani, rifiuti speciali non pericolosi o pericolosi.

Requisiti oggettivi 4 ordinaria

Dimostrazione del possesso di adeguata capacità finanziaria

Delibera n. 6 del 19 ottobre 2022

- per veicoli di massa fino a 3,5 tonnellate, è richiesto un importo di 9.000 € per il primo autoveicolo e di 900 € per ogni veicolo aggiuntivo
- per veicoli di massa superiore a 3,5 tonnellate, è richiesto un importo di 9.000 € per il primo autoveicolo e di 5.000 € per ogni veicolo aggiuntivo

€ 9.000

+

€ 900 per ogni

€ 5.000 per ogni

Requisiti oggettivi 4 ordinaria

Come dimostrare il possesso di adeguata capacità finanziaria
Articolo 11, comma 2, del decreto 3 giugno 2014, n. 120

- ✓ documenti che comprovino le potenzialità economiche e finanziarie dell'impresa, quali il volume di affari, la capacità contributiva ai fini dell'I.V.A., il patrimonio, i bilanci.

ovvero mediante

- ✓ attestazione di affidamento bancario rilasciata da imprese autorizzate all'esercizio del credito secondo lo schema allegato sotto la lettera "F" alla Deliberazione n.5 del 3 novembre 2016.

LA CATEGORIA SEMPLIFICATA 4BIS DELL’ALBO GESTORI

La categoria 4bis

Delibera n. 2 del 24 aprile 2018

Chi si iscrive?

Le imprese iscritte al Registro Imprese o al repertorio economico amministrativo per l'attività di **commercio all'ingrosso di rottami metallici (codice ATECO 46.77.10)** che intendono effettuare il trasporto dei rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi.

⚠ L'iscrizione nella categoria 4bis **non consente** la contemporanea iscrizione nelle categorie dell'Albo relative al trasporto dei rifiuti.

Requisiti oggettivi 4bis

L’impresa che si iscrive nella categoria 4bis deve:

- ✓ dimostrare la disponibilità di un veicolo o massimo di due veicoli immatricolati ad **uso proprio** la cui portata utile non superi complessivamente 3,5 tonnellate
- ✓ trasportare un quantitativo annuo di rifiuti **non superiore** a 400 tonnellate
- ✓ trasportare **esclusivamente** le tipologie di rifiuti definiti dalla delibera

Requisiti oggettivi 4bis

Tipologie di rifiuti trasportabili con relativo codice EER

Delibera n. 2 del 24 aprile 2018

02 01 10	rifiuti metallici
12 01 01	limatura e trucioli di metalli ferrosi
12 01 03	limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi (limitatamente ai rifiuti non polverulenti)
12 01 21	corpi di utensile e materiale di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20
12 01 99	rifiuti ferrosi e non ferrosi (così come descritti nell'allegato 1, sub allegato 1, D.M. 5 febbraio1998)
15 01 04	imballaggi metallici
17 04 01	rame, bronzo, ottone
17 04 02	alluminio
17 04 03	piombo
17 04 04	zinco
17 04 05	ferro e acciaio
17 04 06	stagno
17 04 07	metalli misti
17 04 11	cavi diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10
20 01 40	metalli
20 03 07	rifiuti ingombranti (limitatamente ai rifiuti in metallo)

IL REGISTRO METALLI

Il registro metalli

Raccolta e trasporto di rifiuti costituiti da materiali metallici destinati a specifiche attività di recupero

L’iscrizione al Registro consente alle **imprese italiane ed estere** di esercitare l’attività di trasporto nel rispetto della normativa nazionale e internazionale sull’autotrasporto di merci.

L’iscrizione al registro avviene d’ufficio per le **imprese iscritte all’Albo** con procedura ordinaria alle categorie 1, 4 e 5 che hanno autorizzati i codici EER previsti per il Registro Metalli.

Requisiti oggettivi Registro Metalli

L’impresa iscritta al Registro Metalli:

- ✓ deve dimostrare di possedere una **dotazione minima** di veicoli e di personale
- ✓ può raccogliere e trasportare esclusivamente le tipologie di rifiuti non pericolosi definiti dalla **Delibera n. 4 del 3 giugno 2021** e solo se destinati alle attività di recupero R4, R11, R12, R13 indicate nell’allegato C alla parte IV del D.Lgs.152/06
- ✓ nell’attesa della definizione degli appositi requisiti, l’incarico di responsabile tecnico è assunto dal **legale rappresentante dell’impresa**

Requisiti oggettivi Registro Metalli

Dotazione minima di veicoli e di personale

Delibera n. 4 del 3 giugno 2021 Allegato A

Quantità annua trasportata	CLASSE F < a 3.000 t/a	CLASSE E > o = a 3.000 e < a 6.000 t/a	CLASSE D > o = a 6.000 e < a 15.000 t/a	CLASSE C > o = a 15.000 e < a 60.000 t/a	CLASSE B > o = a 60.000 e < a 200.000 t/a	CLASSE A > o = a 200.000 t/a
Portata utile complessiva dei veicoli (in tonnellate)	1	2	8	30	100	160
Personale addetto	1	1	1	3	9	16

I veicoli per cui si chiede l'iscrizione possono avere *uso proprio o uso di terzi*; possono inoltre essere locati *uso di terzi da locare senza conducente*.

Requisiti oggettivi Registro Metalli

Tipologie di rifiuti trasportabili con relativo codice EER

Delibera n. 4 del 3 giugno 2021

02 01 10	Rifiuti metallici
12 01 01	Limatura e trucioli di materiali ferrosi
12 01 03	Limatura e trucioli di materiali non ferrosi
12 01 04	Polveri e particolato di materiali non ferrosi
12 01 21	Corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20
12 01 99	Rifiuti ferrosi e non ferrosi (così come descritti nelle tipologie 3.1 e 3.2 dell'allegato 1, sub-allegato 1, D.M. 5 febbraio1998)
15 01 04	Imballaggi metallici
16 01 17	Metalli ferrosi
16 01 18	Metalli non ferrosi
17 04 05	Ferro e acciaio
17 04 01	Rame, Bronzo e Ottone
17 04 02	Alluminio
17 04 03	Piombo
17 04 04	Zinco
17 04 06	Stagno
17 04 07	Metalli misti

17 04 11	Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10
19 10 01	Rifiuti di ferro e acciaio
19 10 02	Rifiuti di metalli non ferrosi
19 12 02	Metalli ferrosi
19 12 03	Metalli non ferrosi

I TITOLI DI DISPONIBILITÀ DEI VEICOLI

La disponibilità dei veicoli per il trasporto

Per esser iscritto all'Albo per il trasporto il veicolo potrà avere destinazione d'uso:

- **uso proprio** se massa superiore alle 6tonn è necessaria l'autorizzazione al trasporto di cose in conto proprio

- **uso di terzi** è necessario che l'impresa sia iscritta:
  - all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi per il trasporto con veicoli di massa complessiva fino a 1,5 tonn
  - al Registro Elettronico Nazionale - REN per il trasporto con veicoli di massa complessiva oltre 1,5 tonn

- **uso di terzi da locare senza conducente** veicoli di massa inferiore o uguale a 6 tonnellate e il locatore deve esercitare attività di noleggio

I titoli di disponibilità ammessi

I titoli di disponibilità ammessi per l’iscrizione all’Albo:

- Proprietà dell’impresa
- Usufrutto
- Acquisto con patto di riservato dominio
- Leasing
- Locazione senza conducente
- Comodato

RIASSUMENDO

	CATEGORIA 4	CATEGORIA 4BIS	REGISTRO METALLI
TIPOLOGIA RIFIUTI COMMERCIALIZZABILI	Elenco non definito da Delibera del CN dell'Albo Gestori Ambientali	Metalli ferrosi e non ferrosi - Elenco definito da Delibera	Metalli destinati a specifiche attività di recupero (R) - Elenco definito da Delibera
QUANTITÀ ANNUA TRASPORTABILE	Variabile in funzione della classe di iscrizione	Non superiore a 400 tonnellate annue	Variabile in funzione della classe di iscrizione
VEICOLI E PERSONALE	Portata mezzi e personale in funzione della classe dimensionale	Non ci sono requisiti minimi ma possono essere inseriti al massimo due veicoli	Portata mezzi e personale in funzione della classe dimensionale
USO DEI VEICOLI	Uso proprio, uso terzi, uso terzi da locare senza conducente	Uso proprio	Uso proprio, uso terzi, uso terzi da locare senza conducente
DURATA DELL'ISCRIZIONE	5 ANNI	5 ANNI	5 ANNI
RESPONSABILE TECNICO	Da nominare tra gli abilitati	Non richiesto	Incarico assunto temporaneamente dal LR
ATTESTAZIONE DI IDONEITÀ DEI MEZZI	Redatta dal RT	Non richiesta	Non richiesta
DIMOSTRAZIONE DELLA CAPACITÀ FINANZIARIA	Importo fissato sulla base dei veicoli per i quali si richiede iscrizione	Non richiesta	Non richiesta

Riferimenti normativi

- Decreto ministeriale 3 giugno 2014, n. 120
- Delibera n. 2 del 16 settembre 2015
- Delibera n. 3 del 15 ottobre 2015
- Delibera n. 5 del 3 novembre 2016
- Delibera n. 6 del 30 maggio 2017
- Delibera n. 8 del 12 settembre 2017
- Delibera n. 2 del 24 aprile 2018 - 4BIS
- Delibera n. 4 del 3 giugno2021 - Reg metalli
- Delibera n. 6 del 19 ottobre 2022
- D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285 - Codice della strada, artt. 82,83 e 88
- D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495 - Regolamento di esecuzione del codice della strada
- Circolare n. 5681 del 16/03/2015 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti
- Circolare n. 995 del 09/09/2013 del Comitato Nazionale
- Circolare n. 345 del 30/04/2015 del Comitato Nazionale

Sezione Regionale Toscana
Albo Nazionale Gestori Ambientali

Grazie per l'attenzione!

CONTATTI:
ambiente@fi.camcom.it
promozione.ambiente@fi.camcom.it